



Accreditamento degli Organismi di Formazione e/o Orientamento: Linee Guida.

Premessa

1. Abbreviazioni e definizioni

- 1.1 Abbreviazioni
- 1.2 Definizioni

2. Il procedimento amministrativo per l'accreditamento

- 2.1 Le fasi del procedimento di accreditamento
 - 2.1.a La presentazione dell'istanza di accreditamento
 - 2.1.b L'istruttoria semplificata a seguito di trasformazioni giuridiche
- 2.2 L'esame documentale
- 2.3 La verifica in loco – audit
- 2.4 La conclusione del procedimento di accreditamento

3. La verifica del mantenimento dei requisiti dell'accreditamento

4. La sospensione e la revoca

5. La variazione dei dati contenuti nell'elenco degli enti accreditati

6. La tutela della privacy

Premessa

L'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001 definisce l'accreditamento come un atto con cui l'Amministrazione Pubblica competente (in questo caso la Regione del Veneto) riconosce la capacità di un Organismo di Formazione di proporre e realizzare interventi di formazione e orientamento finanziati con risorse pubbliche. Il D.M. ha adottato il modello che costituisce la base per tutti i sistemi regionali di accreditamento. Tale modello base è stato successivamente oggetto di revisione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Detta Commissione, nella seduta del 20 marzo 2008, ha raggiunto un'intesa tra i Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione, dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.

Con la D.G.R. n. 2140 del 3 agosto 2001 è stato predisposto il primo bando ed è stato approvato il primo modello regionale per l'accreditamento degli Organismi di Formazione. Successivamente con D.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002 (come modificato dalle DD.G.R. n. 1339 del 9 maggio 2003 e n. 3044 del 2 ottobre 2007) sono state approvate le "Linee guida per lo svolgimento dell'attività di audit esterno".

La legge regionale del 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati", come modificata dalla legge regionale n. 23 del 8 novembre 2010, ha normato il processo di accreditamento, dettando le disposizioni concernenti l'istituzione e la tenuta dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati che possono realizzare interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche ovvero interventi di formazione riconosciuti ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro". Rientrano nelle previsioni della legge regionale, a livello generale:

- la definizione dei requisiti per l'accreditamento;
- le modalità di presentazione delle istanze d'iscrizione nell'elenco regionale;
- le tipologie di attività per le quali può essere chiesto l'accreditamento;
- la previsione di controlli periodici finalizzati ad accertare periodicamente la sussistenza attuale dei requisiti per mantenere l'accreditamento;
- le conseguenze relative al venir meno dei requisiti, ovvero all'accertata non veridicità della documentazione sui risultati dell'attività di formazione svolta.

Un secondo bando per l'accreditamento degli Organismi di Formazione, congiuntamente ad un modello aggiornato e semplificato, è stato approvato con la D.G.R. n. 178 del 31 gennaio 2003. L'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, previsto dalla L.R. n. 19/2002 e formato dalle risultanze istruttorie dei bandi sopraccitati, è stato approvato con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003.

Attualmente, l'iscrizione di nuovi enti nell'elenco regionale si perfeziona tramite la procedura del "bando aperto" approvato con D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004, il quale non assegna termini di scadenza per la presentazione delle istanze che possono, quindi, essere avanzate in qualsiasi momento.

Con D.G.R. n. 113 del 21 gennaio 2005 (successivamente integrata con D.G.R. n. 1265 del 26 maggio 2008 e in parte modificata con DD.G.R. n. 3044 del 2 ottobre 2007 e n. 1768 del 6 luglio 2010) sono stati approvati i criteri e le modalità per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli Organismi di Formazione accreditati e le ipotesi di sospensione e revoca dell'accreditamento.

Infine, con la D.G.R. n. 4198 del 29 dicembre 2009 sono state approvate le nuove modalità per la presentazione delle domande di accreditamento tramite il sistema gestionale on line.

Gli Organismi di Formazione che richiedono l'accreditamento devono rispettare gli standard minimi quantitativi e qualitativi attraverso i seguenti requisiti:

- ❖ strutturali;
- ❖ economici finanziari;
- ❖ di organizzazione e gestione;
- ❖ di dotazione delle risorse umane;
- ❖ di efficacia e di efficienza nelle attività precedentemente realizzate e le relazioni con il territorio.

Il presente documento di Linee Guida illustra il procedimento di accreditamento e di mantenimento allo scopo di fornire una disciplina semplificata ed unitaria con conseguente revoca delle seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale:

D.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002

D.G.R. n. 1339 del 9 maggio 2003

D.G.R. n. 113 del 21 gennaio 2005

D.G.R. n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002)

D.G.R. n. 1265 del 26 maggio 2008

D.G.R. 1768 del 6 luglio 2010

1. Abbreviazioni e definizioni

1.1 Abbreviazioni

D.M.	Decreto Ministeriale
D.G.R.	Deliberazione della Giunta Regionale
L.R.	Legge Regionale
OdF	Organismo di Formazione

1.2 Definizioni

Audit o Verifica:	procedimento pianificato e documentato avente lo scopo di accertare presso le sedi la conformità degli OdF al modello di accreditamento.
Auditor o Valutatore:	persona qualificata per eseguire un audit.
Non conformità:	mancato rispetto di un requisito previsto dal vigente modello di accreditamento.
Evidenza oggettiva:	informazioni, documentazione, dichiarazioni relative a fatti verificabili. L'evidenza oggettiva di audit, che può essere qualitativa o quantitativa, permette all'auditor di determinare se i requisiti del modello di accreditamento sono rispettati.
Rilievo:	descrizione di un fatto o di una circostanza che indica una non conformità.

2. Il procedimento amministrativo per l'accreditamento

2.1 Le fasi del procedimento di accreditamento

Il procedimento amministrativo per l'accreditamento è composto dalle seguenti fasi:

- 1) la presentazione dell'istanza di accreditamento dell'OdF;
- 2) l'esame documentale;
- 3) la verifica in loco (audit);
- 4) la conclusione del procedimento di accreditamento.

2.1.a La presentazione dell'istanza di accreditamento

Le istanze di accreditamento sono presentate secondo le modalità ed i termini previsti dalla L.R. n. 19/2002 e dal bando vigente al momento della loro presentazione e sono esaminate in ordine di arrivo dalla struttura competente in materia di formazione.

Il dirigente della struttura competente in materia di formazione, entro il termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, fermo restando che la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini, provvede all'iscrizione dell'OdF nell'elenco regionale, come previsto dall'art. 1, comma 5, della L.R. n. 19/2002, o al rigetto della domanda.

2.1.b L'istruttoria semplificata a seguito di trasformazioni giuridiche

L'accreditamento, configurandosi come un'abilitazione, non può formare oggetto di rapporti giuridici tra le parti interessate; pertanto, le trasformazioni giuridiche riferite a soggetti accreditati comportano la necessità per il nuovo soggetto, o quello risultante dalla trasformazione, di presentare istanza di accreditamento ai sensi del bando vigente, dimostrando la continuità operativa con il precedente soggetto da cui deriva o inerisce. In tal caso potrà essere prevista un'istruttoria semplificata e il nuovo soggetto, nella richiesta di accreditamento, potrà dare evidenza unicamente dei seguenti requisiti: la coerenza dei fini statuari, i documenti di bilancio, l'organizzazione e la leadership, le politiche e le strategie, la soddisfazione dei clienti esterni, le relazioni con il contesto e l'impatto sulla società, l'idoneità dei locali alle norme igieniche e di sicurezza, l'idoneità delle strutture, la dotazione minima del personale e l'adeguatezza delle competenze.

La Regione del Veneto procederà alla verifica in loco qualora, a seguito dell'esame documentale, si ritenesse necessario ai fini di verificare il completo soddisfacimento dei requisiti sopra descritti.

L'accreditamento del nuovo soggetto risultante dalla trasformazione comporterà la perdita dell'accreditamento nei confronti del soggetto da cui deriva o inerisce.

2.2 L'esame documentale

La struttura competente procede alla valutazione della documentazione presentata dall'OdF verificando la corrispondenza della stessa ai requisiti del modello. Per ogni requisito l'esito della valutazione può essere negativo o positivo. L'esito della valutazione è negativo se dall'esame dei documenti presentati si evince oggettivamente il mancato rispetto del requisito. L'esito è positivo se la documentazione dimostra la conformità al requisito richiesto. Se la fase di valutazione documentale ha esito negativo, per uno o più requisiti, non si procederà alla fase di audit poiché il mancato soddisfacimento di uno solo dei requisiti di base previsti dal modello comporta l'esito negativo dell'istanza di accreditamento. Se la fase di valutazione documentale ha esito positivo, si procederà con la verifica in loco dei requisiti, previa comunicazione all'Organismo di Formazione.

2.3 La verifica in loco – audit

L'auditor, nel corso della verifica presso le sedi degli OdF, accerta il rispetto di tutti i requisiti per i quali il vigente modello di accreditamento prevede la verifica mediante audit. Per ogni verifica sono redatti un piano di audit ed un resoconto comprensivo delle risultanze.

La Regione del Veneto, per lo svolgimento delle verifiche sul campo, si avvale di consulenti specialisti della pubblica amministrazione in accreditamento degli Organismi di Formazione e/o Orientamento e in Sistemi di Qualità o può anche avvalersi di personale dipendente.

Dopo l'individuazione dell'auditor, questo provvede ad acquisire l'esito della valutazione documentale, a definire, con adeguato anticipo, la data, l'ora ed il luogo della verifica ed a inviare il piano di audit.

Per un efficace svolgimento dell'audit l'OdF è tenuto a mettere a disposizione del verificatore: le risorse strutturali ed umane, tutta la documentazione necessaria e tutte le parti della sede oggetto di valutazione per l'accreditamento. Lo svolgimento dell'audit avviene raccogliendo le evidenze oggettive tramite l'esame di documenti, l'esecuzione di verifiche, l'effettuazione di colloqui con i responsabili, il personale ed i collaboratori dell'OdF. A tale scopo l'auditor utilizza documenti di supporto. L'audit si conclude con una riunione finale nel corso della quale l'auditor espone alla direzione dell'OdF la sintesi dei risultati della verifica, formalizza gli eventuali rilievi e riserve dell'OdF. L'auditor e l'OdF sottoscrivono il resoconto della verifica.

L'auditor consegna l'originale del verbale, adeguatamente circostanziato e documentato, all'Ufficio competente della Regione del Veneto – Direzione Formazione, e rilascia una copia all'OdF.

2.4 La conclusione del procedimento di accreditamento

Il Dirigente Regionale della Regione del Veneto – Direzione Formazione, esaminato il verbale dell'audit ed accertata la sussistenza di tutti i requisiti minimi qualitativi e quantitativi richiesti dalla normativa vigente, dispone con decreto l'iscrizione dell'ente nell'elenco regionale degli OdF accreditati. Qualora l'esito dell'istanza fosse negativo, il Dirigente emana un provvedimento motivato di diniego dell'istanza di accreditamento, il quale sarà oggetto di comunicazione all'ente.

3. La verifica del mantenimento dei requisiti dell'accreditamento

Tenuto conto delle risorse a disposizione della struttura regionale competente e dei carichi di lavoro relativi alle nuove istanze di accreditamento ed alle richieste di variazione di sede operativa degli enti accreditati, le sedi operative accreditate saranno sottoposte a verifica annuale del mantenimento dei requisiti di accreditamento, anche tramite campionamento. Tutte le sedi operative accreditate saranno, comunque, verificate entro un periodo massimo di 24 mesi.

La verifica di tutti gli Organismi accreditati si svolgerà secondo le modalità previste per le verifiche in loco e verterà sui seguenti requisiti: la coerenza dei fini statutari, l'idoneità dei locali alle norme igieniche e di sicurezza, l'idoneità delle strutture, i documenti di bilancio, l'organizzazione e la leadership, le politiche e le strategie, la dotazione minima del personale e l'adeguatezza delle competenze; la soddisfazione dei clienti esterni, le relazioni con il contesto e l'impatto sulla società. Al fine di dimostrare l'effettiva operatività dell'OdF nell'ambito della Formazione e/o dell'Orientamento, l'ente accreditato deve dare evidenza oggettiva di aver realizzato almeno un'attività formativa e/o orientativa, a finanziamento pubblico o a riconoscimento regionale o realizzata sul libero mercato, dalla data di iscrizione nell'elenco regionale o dalla data dell'ultima verifica di audit.

4. La sospensione e la revoca

In base alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. la struttura regionale, competente in materia di formazione, verifica annualmente il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale e nell'ipotesi in cui fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti, ovvero l'accertata non veridicità della documentazione sui risultati dell'attività di formazione svolta, previa contestazione ai soggetti interessati, l'iscrizione nell'elenco sarà revocata.

Nel caso di accertamento di irregolarità diverse dall'ipotesi sopra indicata, il dirigente della struttura competente può disporre con decreto motivato, previa contestazione ai soggetti interessati, la sospensione dell'accreditamento per un periodo massimo di 360 giorni. L'applicazione della sospensione comporta l'impossibilità di partecipare, come Ente Beneficiario, ai bandi regionali in materia di formazione per il periodo di operatività della misura.

Nel caso di non adempimento all'obbligo - previsto dalla L.R. n. 19/2002 art. 3 comma 3 - di accettazione da parte degli OdF dei controlli finalizzati ad accertare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale segue la revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 19/2002.

Si stabilisce inoltre quanto segue:

- a) Qualora sia stato adottato un provvedimento di revoca del finanziamento assegnato o del riconoscimento delle attività accertate ovvero qualora sia stata accertata una grave irregolarità nella gestione o nella rendicontazione delle attività formative o di orientamento finanziate o riconosciute:
 - sospensione dell'accreditamento per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, dopo il primo provvedimento di revoca o di accertamento della grave irregolarità;
 - sospensione dell'accreditamento per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, dopo il secondo provvedimento di revoca o di accertamento della grave irregolarità;
 - revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco dopo il terzo provvedimento di revoca o di accertamento della grave irregolarità.

- b) Qualora sia accertato il mancato rispetto dei requisiti di base come previsti dai modelli di accreditamento adottati dalla Regione del Veneto:
 - sospensione dell'accreditamento per un periodo non superiore ai 360 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione. La Direzione competente provvede all'immediata notifica del decreto di cessazione della sospensione nel caso in cui l'OdF, in un arco di tempo inferiore ai 360 giorni previsti come termine ultimo, dovesse produrre la documentazione prevista per la soddisfazione del/i requisito/i di base oggetto della sospensione;
 - revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco in caso di mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti in questione entro il termine di 360 giorni, così come suddetto.
 - revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco qualora l'Ente accreditato non abbia dato evidenza oggettiva di aver realizzato almeno un'attività formativa e/o orientativa, a finanziamento pubblico o a riconoscimento regionale o realizzata sul libero mercato, dalla data di iscrizione nell'elenco regionale o dalla data dell'ultima verifica di audit.

- c) In tutti i casi in cui la variazione di uno dei requisiti di base comporti una situazione, di fatto e di diritto, tale che se fosse esistita al momento della valutazione dell'istanza, l'Organismo di Formazione non avrebbe potuto essere accreditato:
- revoca dell'accREDITAMENTO e conseguente cancellazione dall'elenco ai sensi della L.R. n. 19/2002.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, tanto la sospensione quanto la revoca devono essere precedute da contestazione da parte della Regione del Veneto all'OdF interessato. L'OdF, nei 30 giorni successivi alla contestazione, può presentare le proprie osservazioni e deduzioni; scaduto tale termine, la Regione del Veneto adotta l'eventuale provvedimento di sospensione o di revoca con conseguente cancellazione dall'elenco. Tale provvedimento ha effetto con riferimento a tutte le sedi operative e a tutti gli ambiti per i quali l'OdF risulta accreditato, salvo che il venir meno dei requisiti per l'accREDITAMENTO di cui al punto c) sia riferibile a una o più sedi determinate e/o a uno o più ambiti determinati, in tal caso, il provvedimento ha effetto limitato a tali sedi operative e/o a tali ambiti.

Il provvedimento di revoca o di sospensione comporta l'impossibilità per l'Organismo di Formazione di partecipare, in qualità di titolare, ai bandi per la realizzazione di attività formative e/o di orientamento finanziate o riconosciute dalla Regione del Veneto, per tutta la durata della revoca o della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. In caso di partecipazione in qualità di partner ai bandi suddetti deve comunque essere garantito il rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza vigenti indicati nel modello di accREDITAMENTO al momento dell'avvio delle attività nei locali di erogazione delle medesime.

Il provvedimento di revoca e conseguente cancellazione dall'elenco comporta l'impossibilità per l'OdF di presentare una nuova istanza di accREDITAMENTO per un periodo di 18 mesi, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Al fine di garantire la corretta applicazione dei termini sopraindicati per i casi di sospensione o di revoca, si specifica che i provvedimenti in questione non pregiudicheranno la conclusione dell'attività formativa e/o di orientamento utilmente iniziata, né l'istruttoria relativa alla valutazione dei progetti presentati prima della notifica dei provvedimenti medesimi.

In sede di prima applicazione, si adotteranno le disposizioni di cui ai punti precedenti agli eventuali procedimenti di sospensione o revoca dell'accREDITAMENTO già avviati ai sensi della D.G.R. n. 1265/2008 e non ancora conclusi alla data del presente provvedimento.

5. La variazione dei dati contenuti nell'elenco degli enti accreditati

Gli Organismi di Formazione accreditati devono comunicare alla Regione del Veneto Direzione Formazione ogni variazione relativa ai dati contenuti nell'elenco degli OdF accreditati (quali denominazione, codice fiscale, sede legale, sede operativa) entro i 30 giorni successivi alla variazione stessa. Nell'ipotesi di mancata o ritardata comunicazione sarà instaurato il procedimento per la sospensione e/o la revoca dell'accREDITAMENTO per accertata grave irregolarità ai sensi del punto b) del paragrafo 4.

La variazione di sede operativa sarà consentita previa apposita richiesta contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – di conformità delle strutture alle norme igieniche e di sicurezza. Seguirà la verifica in loco. Il procedimento si concluderà nei 180 giorni successivi alla presentazione della richiesta. L'accREDITAMENTO della nuova sede comporterà la cancellazione dall'elenco della sede precedente

Per l'accREDITAMENTO di una nuova sede formativa, o di un altro ambito, in aggiunta alla sede e/o agli ambiti già accreditate/i, sarà necessario presentare una nuova domanda di accREDITAMENTO, ai

sensi del bando vigente, nella quale l'OdF dovrà dare evidenza dell'attività formativa svolta nella sede operativa e nell'ambito richiesto.

6. La tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".